



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA



AVVISO DI SELEZIONE PROGRAMMA ERASMUS+

Mobilità di lunga durata ai fini di studio

Anno Accademico 2025/2026

Nell'ambito del Programma Erasmus+ è bandita la selezione delle/degli studenti dell'Università degli Studi di Brescia che intendano svolgere un periodo di mobilità per studio all'estero durante l'anno accademico 2025/2026.

Art. 1 - Il Programma Erasmus + e la mobilità ai fini di studio

1. Erasmus + è il programma dell'Unione Europea nei settori dell'Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. All'interno del programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani. L'azione chiave 1 del Programma Erasmus+ per l'istruzione superiore sostiene la mobilità per studenti ai fini di studio e la mobilità per studenti e neolaureate/i per tirocinio.

Sezione I - Mobilità ai fini di studio

2. La mobilità delle/degli studenti può svolgersi presso un **istituto d'istruzione superiore partner** nei Paesi aderenti al programma e nei Paesi partner e **può riguardare studenti dei corsi di studio di primo e di secondo livello** (corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico).

3. Le/gli studenti in mobilità possono:

- seguire corsi e sostenere esami
- combinare un periodo di studio con un periodo di tirocinio curricolare/ricerca per tesi.

4. Per garantire l'alta qualità e il massimo effetto possibile sulle/sugli studenti, l'attività di mobilità deve essere compatibile con le esigenze di sviluppo personale della/o studente e con quelle relative all'apprendimento nel suo corso di studi.

5. Il periodo di studio all'estero deve far parte del programma di studi della/o studente previsto per completare qualsiasi ciclo di laurea. Un periodo di studio all'estero può includere anche un periodo di tirocinio, purché sia certificato dall'istituto estero, sia parte integrante del piano di studi della/o studente e non sia finanziato da altri programmi comunitari.

Sezione II - Durata dell'attività

6. Il periodo di mobilità deve svolgersi tra il 1° giugno 2025 e il 31 luglio 2026, in base al calendario accademico dell'università ospitante.

7. Il periodo di mobilità deve avere una durata da 2 mesi (oppure un semestre/trimestre accademico) a 12 mesi. Tale periodo può includere un periodo di tirocinio complementare.

8. La/o studente può prendere parte a periodi di mobilità per un totale massimo di 12 mesi di mobilità fisica per ciclo di studi (triennale e magistrale) e 24 per ciclo unico, compresi gli eventuali periodi svolti senza finanziamenti, indipendentemente dal numero e dalla tipologia delle attività di mobilità.

Sezione III – Accordi Erasmus+ e sede dell'attività



9. La mobilità delle/degli studenti può svolgersi presso uno degli istituti d'istruzione superiore con i quali l'Ateneo abbia stipulato uno specifico accordo bilaterale Erasmus+, nei Paesi aderenti al programma e nei Paesi partner, purché diversi dal paese dell'organizzazione di invio e dal paese in cui la/o studente risiede durante gli studi. L'elenco degli accordi bilaterali Erasmus+ è consultabile nella pagina dedicata: [Accordi di mobilità](#)

I Paesi aderenti al programma sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica del Nord Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

I Paesi partner* sono:

- i Paesi della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito;
- i Paesi della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano.

*Il numero di borse dedicato ai Paesi partner è limitato al 20% dei fondi disponibili.

Sezione IV - Alleanza UNITA - Universitas Montium

10. L'Alleanza UNITA - Universitas Montium, nata nell'ambito del programma Erasmus+ *European Universities initiative*, vede la collaborazione delle seguenti università:

- *Universidade da Beira Interior*
- *Instituto Politécnico da Guarda*
- *Universidad Pública de Navarra*
- *Universidad de Zaragoza*
- *Université de Pau et des Pays de l'Adour*
- *Université Savoie Mont Blanc*
- *Università di Torino*
- *Università degli Studi di Brescia*
- *Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale*
- *Universitatea de Vest din Timisoara*
- *Universitatea Transilvania Brasov*
- *Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University in Ukraine*

11. UNITA si propone di coinvolgere studenti, personale docente e tecnico-amministrativo in un processo partecipativo volto a:

- innovare la didattica, anche con riferimento alla digitalizzazione
- promuovere ricerca e innovazione su energie rinnovabili, patrimonio culturale, economia circolare e bioeconomia
- promuovere il multilinguismo attraverso l'intercomprensione tra lingue romanze
- promuovere la cittadinanza europea in regioni di confine e in aree rurali e montane
- favorire l'inclusione attraverso l'uso attivo di lingue affini.

12. Nel quadro della dimensione europea definita da UNITA, l'offerta di mobilità nell'ambito dell'Alleanza è stata potenziata attraverso la stipula di nuovi accordi interistituzionali e l'incremento dei



posti degli accordi interistituzionali già esistenti. Per maggiori informazioni sull'Alleanza UNITA, è possibile consultare la pagina [UNITA](#).

Art. 2 - Criteri di ammissibilità alla selezione e alla mobilità

1. Possono partecipare alla selezione Erasmus+ studenti iscritte/i a un corso dell'Università degli Studi di Brescia in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ammissione	
Primo ciclo (laurea triennale)	Secondo ciclo (laurea magistrale/magistrale a ciclo unico)
- regolarmente iscritte/i all'a.a. 2024/2025 entro la durata normale del corso di studi ("in corso"); - iscritte/i all'a.a. 2024/2025 fino al secondo anno oltre alla durata normale del corso con l'intenzione di iscriversi ad un corso di laurea magistrale all'a.a. 2025/2026. Le/gli studenti selezionati dovranno essere regolarmente iscritte/i all'a.a. 2025/2026 al momento della partenza.	- regolarmente iscritte/i all'a.a. 2024/2025 al primo anno di un corso di laurea magistrale o fino al penultimo anno (compreso) di un corso di laurea magistrale a ciclo unico.
Requisiti di merito	
1. per le/gli iscritte/i al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, aver riportato un voto di maturità non inferiore a 80/100 2. per le/gli iscritte/i al primo anno di un corso di laurea magistrale, aver riportato un voto di laurea non inferiore al valore soglia indicato nella tabella pubblicata alla pagina del bando 3. per le/gli iscritte/i ad anni successivi al primo di un corso di studio, aver acquisito: - almeno la metà dei crediti acquisibili (con riferimento all'anno di iscrizione precedente) alla data del 30/11/2024 - una media ponderata alla data del 30/11/2024, arrotondata per eccesso al primo decimale, non inferiore al valore riportato nella tabella (Tabella valori soglia) pubblicata alla pagina del bando. 4. devono avere una adeguata conoscenza della lingua di studio degli istituti di istruzione superiore per cui esprimano le preferenze 5. non possono usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate dall'Unione Europea o di altre borse governative, di enti pubblici o privati incompatibili con borse dell'Unione Europea (restano valide le borse finanziate direttamente dall'Università degli Studi di Brescia) 6. non devono aver beneficiato di una borsa Erasmus+ (studio o tirocinio) nello stesso ciclo di studi per un periodo che, sommato a quello richiesto per l'a.a. 2025/2026, superi i 12 mesi totali (24 per corsi di laurea magistrale a ciclo unico).	
ATTENZIONE • Per le/gli studenti iscritte/i al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, ammesse/i alla selezione sulla base del voto di maturità o di laurea, è necessario acquisire almeno 18 CFU (registrati) prima della partenza, pena l'esclusione dal programma. L'acquisizione del numero minimo di crediti sarà verificata al 31/07/2025.	



- Le/gli studenti internazionali che beneficiano di una borsa di studio erogata dall'Ateneo, anche in collaborazione con il Governo italiano, iscritte/i a un corso di laurea magistrale in lingua inglese, potranno effettuare la mobilità per un periodo **massimo di un semestre**.
- Le/gli studenti iscritte/i all'ultimo anno di un corso di laurea triennale che intendano laurearsi prima della data di partenza per la mobilità Erasmus+ e che presentino domanda per trascorrere all'estero parte del primo anno di corso di laurea magistrale, devono risultare iscritte/i al momento della partenza ad un corso di laurea magistrale pena la decadenza dalla borsa ed il mancato nulla osta alla partenza.

Art. 3 – Borsa di studio e riconoscimento dei CFU

1. Per avere diritto all'erogazione della borsa Erasmus+ è necessario che la/o studente ottenga **il riconoscimento di almeno 12 CFU per semestre** (o 6 CFU per trimestre) relativi all'anno in cui si svolge la mobilità e valevoli ai fini del calcolo dei crediti **necessari all'ottenimento del titolo (esami curricolari previsti dal proprio piano di studio)**. In caso contrario è prevista la restituzione della borsa eventualmente già erogata.

2. Il numero massimo di crediti acquisibili all'estero nell'ambito del Programma Erasmus+ e che possono essere riconosciuti è di 60 CFU per mobilità di un anno accademico e di 30 CFU per mobilità di un semestre.

Art. 4 – Competenze linguistiche obbligatorie

1. Le/gli studenti idonee/i di un posto assegnato alla mobilità Erasmus+ sono tenute/i a soddisfare le competenze linguistiche richieste dagli atenei di destinazione.

2. All'atto della presentazione della domanda, la/o studente deve autocertificare il livello di conoscenza della/e lingua/e straniera/e e può allegare eventuali certificazioni in corso di validità di cui fosse già in possesso.

3. Alcuni atenei esteri possono richiedere **specifiche certificazioni** delle abilità linguistiche. Le/gli studenti devono verificare i requisiti linguistici direttamente sui siti web degli atenei di destinazione **prima di esprimere le proprie preferenze** per le sedi ospitanti. Potrà essere verificato il livello di conoscenza della lingua dichiarato in fase di domanda. Maggiori informazioni saranno fornite successivamente alla scadenza del bando.

Il Centro Linguistico di Ateneo offre corsi di lingue straniere e sessioni di test con il rilascio di open badge.

Art. 5 – Equiparazione di servizi e incompatibilità con il periodo di mobilità Erasmus+

1. Durante la permanenza presso la sede ospitante, la/o studente Erasmus+ è tenuta/o ad attenersi alle disposizioni vigenti in quella sede e a rispettare le indicazioni contenute nella Carta dello Studente Erasmus+, pubblicata sul sito web di Ateneo. La/o studente che partecipa al Programma Erasmus+:

- a) non versa le tasse di iscrizione nell'istituto di destinazione, pur risultandovi iscritto a tutti gli effetti. L'Università ospitante può, tuttavia, richiedere il pagamento di contributi, ad esempio per



premi di assicurazione, corsi di lingua, iscrizione ad associazioni studentesche e per l'utilizzo di strutture e materiali di laboratorio vari

- b) versa regolarmente le tasse universitarie presso l'Università degli Studi di Brescia
- c) gode degli stessi benefici delle/degli studenti dell'istituto di destinazione (eventuali facilitazioni nella ricerca dell'alloggio, riduzione dei costi dei mezzi di trasporto, utilizzo delle strutture universitarie, come mense, palestre, biblioteche).

2. La carriera presso l'Università degli Studi di Brescia è temporaneamente sospesa. In particolare, alle/agli studenti non è consentito:

- a) sostenere esami
- b) presentare domanda di trasferimento o passaggio interno
- c) conseguire il titolo di studio finale.

3. Il periodo di studio all'estero nell'ambito del programma Erasmus+ deve essere continuativo. La/o studente Erasmus+ non può interrompere il proprio periodo di permanenza all'estero, fatte salve cause di forza maggiore e alcune eccezioni inerenti a brevi periodi di vacanza (Natale, Pasqua e periodi di sospensione dell'attività didattica). Per breve periodo si intende un lasso di tempo inferiore ai 14 giorni.

Art. 6 - Presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda deve essere presentata online dalla pagina personale Esse3 della/o studente. Saranno esclusi le/i candidate/i le cui domande siano:

- pervenute oltre la scadenza del bando
- carenti nel possesso dei requisiti elencati nell'Art. 2
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

2. Nella domanda è richiesto alla/o studente di indicare **fino a 5 Università di destinazione**. Le preferenze hanno carattere puramente indicativo (si veda il successivo art. 8).

ATTENZIONE!

Nella scelta delle destinazioni si raccomanda di prendere attentamente visione dell'**offerta formativa** delle Università di destinazione e della compatibilità con il proprio piano di studio, dei **requisiti linguistici**, delle **scadenze** per l'*application* ed eventuali modalità di ingresso e soggiorno: questi aspetti possono precludere la partenza.

È utile nella fase di scelta delle destinazioni consultare la/il docente coordinatore Erasmus dipartimentale.

Le/i candidate/i iscritte/i ai corsi di laurea di Ingegneria dell'Automazione Industriale (triennale o magistrale) interessati a partecipare ai percorsi di doppio titolo con *Universidad de Almeria* o *Sorbonne Université* dovranno esprimere nel campo note la propria preferenza all'atto di presentazione della domanda.

Per le/gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria è inoltre obbligatorio allegare una autodichiarazione del proprio percorso di studi (esami e tirocini svolti) e una lettera motivazionale.



3. Possono essere allegati ulteriori documenti che la/il candidata/o ritenga utili ai fini della valutazione della domanda. Gli eventuali allegati devono essere caricati prima di aver concluso la procedura di iscrizione online, in seguito non sarà più possibile produrre documentazione aggiuntiva. La denominazione dei file allegati alla domanda dovrà riportare il nominativo (Cognome e Nome) della/del candidata/o.

4. Le domande di ammissione possono essere presentate esclusivamente con procedura online a partire dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2025 e improrogabilmente entro le ore 23.59 (ora italiana) del 30 gennaio 2025.

5. Le/gli studenti che si trovino in una delle condizioni elencate nell'art.15, deve attestarlo mediante autocertificazione firmata da allegare in fase di candidatura.

La condizione di fruizione del contributo aggiuntivo verrà verificata dalla Commissione Giudicatrice.

Art. 7 - Selezione delle/dei candidati

1. La selezione delle/dei candidati è effettuata da apposite Commissioni Giudicatrici di area nominate con Decreto Rettorale ed è basata:

- per le/gli studenti iscritte/i ad anni successivi al primo, sui criteri di merito accademico di seguito riportati:
 - crediti acquisiti alla data del 30/11/2024
 - media ponderata acquisita alla data del 30/11/2024
 - numero complessivo degli anni di carriera
- per le/gli studenti iscritte/i al primo anno di un corso di laurea magistrale, sulla base del voto di laurea della carriera triennale; se laureate/i in altri atenei stranieri sarà applicata la formula di cui all'allegato 5 al D.M. 20 maggio 2016, n. 313.

Le formule utilizzate per il calcolo del punteggio sono pubblicate nella pagina del bando.

2. Per le/gli studenti iscritte/i al primo anno di un corso di laurea triennale/magistrale a ciclo unico, sarà stilata una graduatoria separata sulla base del voto di maturità. Le/gli studenti potranno beneficiare della borsa di studio una volta esaurite le graduatorie delle/degli iscritte/i agli anni successivi.

Art. 8– Graduatorie e assegnazione della destinazione Erasmus+

1. Le graduatorie di merito per ciascuna area saranno pubblicate sul sito web di Ateneo alla pagina del bando entro 30 giorni dalla scadenza.

2. Le destinazioni sono assegnate dalle Commissioni Giudicatrici seguendo l'ordine di graduatoria di merito, tenendo conto delle competenze linguistiche della/del candidata/o, in base ai posti disponibili in funzione degli accordi interistituzionali e, ove possibile, in base alle preferenze indicate dalla/o studente.

ATTENZIONE!

Gli atenei ospitanti definiscono scadenze per:

- *nomination* (ricezione dei nominativi) di coloro che svolgeranno una mobilità Erasmus+, a cura dell'U.O.C. Mobilità e Promozione Internazionale
- *application* (domanda di ammissione) di coloro che sono stati indicati nelle nomination, a cura delle/degli studenti.



Se le scadenze di cui sopra saranno precedenti alla conclusione del processo di selezione, la partenza nel primo semestre dell'a.a. 2025/2026 non è garantita e sarà necessario considerare un'eventuale partenza nel secondo semestre, indipendentemente dal numero di mesi previsto dalla destinazione.

Tutte/i le/gli studenti sono invitati a verificare fin da ora le scadenze di *nomination/application* ed eventuali requisiti linguistici consultando il sito web dell'ateneo ospitante.

Art. 9 – Accettazione della destinazione

1. In seguito alla pubblicazione delle graduatorie, le/gli studenti devono mediante apposito modulo che verrà fornito:

- prendere visione della sede assegnata dalla Commissione Giudicatrice di area
- confermare o rifiutare l'accettazione della borsa
- confermare o rifiutare la destinazione assegnata.

2. Sono considerati rinunciatarie/i le/gli studenti che non confermano la destinazione entro i termini indicati. Le/gli studenti possono rifiutare una destinazione assegnata esclusivamente per **motivi accademici** confermati dalla/dal docente coordinatore Erasmus di Dipartimento. Si provvederà ad assegnare una nuova destinazione tra quelle ancora disponibili. Qualora non vi siano altre destinazioni assegnabili, la/o studente sarà considerato rinunciatario/o.

Art. 10 – Rinuncia alla mobilità Erasmus+

1. Le/gli studenti che intendano rinunciare alla mobilità Erasmus+ devono comunicarlo tempestivamente all'email erasmus.outgoing@unibs.it all'U.O.C. Mobilità e Promozione Internazionale motivando adeguatamente la loro decisione. Le destinazioni rese disponibili in seguito a rinuncia potranno essere riassegnate ove possibile seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 11– Ricerca per relazione finale o tesi di laurea

1. Le/i candidate/i che intendano svolgere all'estero la sola ricerca per la stesura della relazione finale o tesi dovranno allegare alla domanda di partecipazione la lettera di supporto della/del docente relatore, la lettera di invito da parte dell'ente ospitante e una breve descrizione del progetto di ricerca e indicare come unica preferenza la sede di destinazione già concordata.

Art. 12- Adempimenti per la partenza

1. Le/gli studenti idonee/i alla partenza devono assolvere gli adempimenti amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'U.O.C. Mobilità e Promozione Internazionale, pena il mancato nulla osta alla partenza e l'esclusione dal programma.

Art. 13 – Online Language Support - OLS

1. La Commissione Europea ha attivato un servizio per l'apprendimento delle lingue, l'*Online Language Support*, ospitato nella piattaforma *EU Academy*. Tutte/i le/i partecipanti dovranno sostenere il test di valutazione linguistica iniziale nella lingua della mobilità prima della mobilità stessa, tranne in casi debitamente giustificati, ad esempio lingua non disponibile nell'OLS. Le/gli studenti potranno scegliere



di seguire corsi in una o più lingue, senza restrizioni sul numero, e potranno testare il proprio livello di competenza linguistica durante o dopo la mobilità.

Art. 14 - Borsa di mobilità Erasmus+ e contributi finanziari integrativi di Ateneo

1. Le/gli studenti collocati in modo utile nella graduatoria di merito potranno beneficiare di borse di mobilità come contributo ai costi di soggiorno all'estero. Le borse si configurano come contributo per i costi di mobilità supplementari, quali spese di viaggio e un più elevato costo della vita nel Paese ospitante, e non intendono coprire l'intero costo sostenuto all'estero dalla/o studente.

2. Le/gli studenti Erasmus+ hanno diritto a una borsa di mobilità su base giornaliera finanziata dalla Commissione Europea e a un'integrazione erogata dall'Ateneo. L'importo mensile della borsa Erasmus+ è stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ed è differenziato sulla base del costo della vita nei Paesi di destinazione come segue:

GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia Paesi partner dalla Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano Paesi partner dalla Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito	€ 350,00
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna	€ 300,00
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) Bulgaria, Croazia, Lituania, Repubblica della Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria	€ 300,00

3. L'Ateneo integra la borsa europea per tutta la durata della mobilità con un contributo mensile* in funzione dei valori ISEE di riferimento del nucleo familiare della/o studente, secondo i valori riportati nella tabella seguente:

CLASSE	ISEE	Importo mensile per integrazione borse Erasmus+
1	$ISEE \leq 24.000$	€ 650,00
2	$24.000 < ISEE \leq 35.000$	€ 450,00
3	$35.000 < ISEE \leq 50.000$	€ 350,00
4	$50.000 < ISEE \leq 70.000$	€ 100,00



5	ISEE>70.000	€ 0
---	-------------	-----

**importi approvati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 363/2024 del 17/12/2024*

4. La copertura finanziaria delle borse è garantita fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Il finanziamento di eventuali periodi di prolungamento è subordinato alla disponibilità dei fondi.

5. I dati dell'attestazione ISEE 2025 devono essere inseriti nella pagina studente di Esse3 **entro il 1 marzo 2025**.

Le/gli studenti impegnate/i in attività formative all'estero che acquisiscono più di 12 CFU per semestre hanno diritto a un rimborso della contribuzione studentesca di € 30 per ogni credito acquisito oltre il dodicesimo per semestre. Il rimborso spetta per un massimo di 18 CFU a semestre (o 36 CFU all'anno).

Art. 15 - Contributi per l'inclusione

Sezione I - Contributo per bisogni speciali

1. Le/i partecipanti con particolari esigenze relative a condizioni fisiche, mentali e/o sanitarie possono presentare domanda per la copertura dei costi aggiuntivi legati alla loro condizione. Sono invitate/i a contattare l'U.O.C. Mobilità e Promozione Internazionale. In caso di assegnazione della borsa, l'Ufficio verificherà presso l'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE la possibilità di richiedere fondi aggiuntivi per la copertura dei maggiori costi di mobilità.

Sezione II - Contributo per minori opportunità

1. Per studenti con minori opportunità si intendono coloro che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e difficoltà di apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal programma.

2. La normativa dell'Unione europea indica come esempi di soggetti rientranti nella categoria "minori opportunità" i seguenti:

- i partecipanti con problemi fisici, mentali e di salute certificati
- differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.
- gli studenti con figli minori
- gli studenti che lavorano

Inoltre, può essere considerato criterio preferenziale ma non esclusivo, l'iscrizione delle studentesse a corsi di studio STEM.

3. Gli/le studenti con minori opportunità ricevono un'integrazione del contributo individuale assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ di lunga durata (min 2 mesi- max 12 mesi) di €250,00/mese.

Lo studente che ritiene di avere una condizione di minore opportunità, anche non ricompresa nel precedente elenco, potrà attestarlo mediante autocertificazione firmata in fase di candidatura.

La condizione di accesso al contributo aggiuntivo verrà verificata dalla Commissione Giudicatrice.



Art. 16 - Contributo per viaggi sostenibili

1. La Commissione Europea ha previsto l'erogazione di un contributo integrativo per i viaggi cosiddetti *green*, ossia per il raggiungimento della sede ospitante tramite mezzi di trasporto sostenibili (es. treno, autobus, carpooling). Per questi casi, che dovranno essere documentati tramite la presentazione delle ricevute di spesa/biglietti di viaggio, potrà essere riconosciuto, subordinatamente alla disponibilità di fondi, un contributo aggiuntivo *una tantum* di Euro 50,00 e fino a un massimo di 4 giorni aggiuntivi di borsa, per coprire il periodo di svolgimento dei viaggi *green* di andata e ritorno. Tale contributo sarà erogato al termine della mobilità.

Art. 17 - Trattamento fiscale

1. La borsa di mobilità è sottoposta al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente: qualora le norme di riferimento lo prevedano, essi dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

2. La normativa sull'ISEE prevede che i contributi, indipendentemente dal loro importo, debbano essere inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE. Per le finalità di cui sopra, l'Università degli Studi di Brescia predispone la Certificazione Unica (ex CUD) relativa agli importi erogati alla/o studente a titolo di borse, collaborazioni part-time, tutorato, etc., disponibile in genere dal mese di marzo di ogni anno.

Art. 18 – Modalità di erogazione della borsa di mobilità

1. L'erogazione della borsa di mobilità è vincolata all'espletamento degli adempimenti amministrativi richiesti dall'U.O.C. Mobilità e Promozione Internazionale.

Le modalità di erogazione della borsa sono definite nell'Accordo finanziario Istituto-Partecipante (*Grant Agreement*) sottoscritto prima della partenza.

Art. 19 – Restituzione della borsa di mobilità Erasmus+ e dei contributi finanziari integrativi di Ateneo

1. L'U.O.C. Mobilità e Promozione Internazionale richiede alle/agli studenti la restituzione delle quote di borsa non dovute ed eventualmente erogate nei seguenti casi:

- alle/agli studenti che non abbiano acquisito almeno 12 CFU curriculari relativi all'anno accademico di iscrizione per ogni semestre di mobilità
- alle/agli studenti che non abbiano assolto gli adempimenti amministrativi previsti.

2. La mancata restituzione comporterà il blocco amministrativo della carriera della/o studente, compreso l'esame di laurea.

Art. 20– Regole di ingresso nel Paese ospitante

1. Le/gli studenti devono accertarsi che la propria carta d'identità o passaporto ed eventualmente il permesso di soggiorno siano validi per tutto il periodo di mobilità.

2. Le/gli studenti devono raccogliere con il necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione: la legislazione e la normativa che regolano l'immigrazione nei vari Paesi sono differenti e legate alla nazionalità dei partecipanti alla mobilità.



3. Prima di partire, è consigliabile consultare il [Portale Viaggiare Sicuri](#) e leggere le informazioni diffuse dal [Ministero degli Affari Esteri](#) sul Paese di interesse.

Art. 21- Assicurazioni

1. L'Università di Brescia garantisce ai propri studenti all'estero la copertura assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata della mobilità. Per consultare il testo delle polizze e dei massimali, si rimanda alla [pagina del sito web di Ateneo](#).

2. Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all'estero in Paesi dell'Unione Europea in linea generale è sufficiente portare con sé la Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) o *European Health Insurance Card* (EHIC) rilasciata dal Ministero della Salute. In alcuni Paesi parte del Programma è necessario comunque sottoscrivere una assicurazione privata, pertanto si consiglia di informarsi presso l'ente ospitante.

3. La Tessera Europea di Assistenza e Malattia dà diritto di accedere alle medesime cure necessarie e urgenti previste per le/i cittadine/i del Paese ospitante. Per ulteriori esigenze di copertura (rimpatrio, spese di viaggio per i familiari in caso di necessità, accesso a strutture private all'estero, ecc.) è necessario stipulare una polizza privata, a carico della/o studente.

4. Le/gli studenti non residenti in Italia iscritte/i volontariamente al SSN, non essendo titolari di EHIC, dovranno sottoscrivere una polizza sanitaria privata.

Art. 22- Comunicazioni

1. A tutte/i le/i candidate/i è richiesto di verificare l'attivazione della propria casella *email* di Ateneo. Tale indirizzo di posta elettronica costituisce l'unico canale ufficiale di comunicazione.

2. Le/gli studenti sono tenute/i ad aggiornare la loro pagina personale della Segreteria online; in caso contrario l'Ateneo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della/del candidata/o. L'Ateneo altresì non assume responsabilità per eventuali disguidi riguardanti le piattaforme ove si può inoltrare la domanda di partecipazione al presente avviso di selezione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. Le comunicazioni dell'U.O.C. Mobilità e Promozione Internazionale alle/agli studenti idonee/i avverranno esclusivamente tramite l'*email* erasmus.outgoing@unibs.it.

Art. 23 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Aiko Terao, Responsabile U.O.C. Mobilità e Promozione Internazionale, Università degli Studi di Brescia. La documentazione presentata a supporto della domanda sarà conservata in formato digitale presso l'U.O.C. Mobilità e Promozione Internazionale.

2. Informazioni in merito al bando possono essere richieste allo [sportello](#) della U.O.C. Mobilità e Promozione Internazionale oppure all'indirizzo e-mail: erasmus.outgoing@unibs.it.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti dalle/dai candidate/i raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General



Data Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l'Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR. L'Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell'avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione.

2. Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario dell'Italia Nord Est per il Calcolo Automatico, è nominato, dall'Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell'università titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.

3. I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall'università titolare.

4. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" GDPR, art. 5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati previsto per l'Università degli Studi di Brescia è il Responsabile Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) individuato per quest'ultima dal Legale Rappresentante, secondo quanto indicato <https://www.unibs.it/privacy>.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. In base all'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l'Università effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, nonché della normativa in materia di mobilità internazionale e di pubblici concorsi e premi di studio universitari.

Brescia, data del protocollo

Il Rettore
Prof. Francesco Castelli
(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05)

Maggiori informazioni sul Programma Erasmus+ per studio sono disponibili:

- sul sito Web di Ateneo: <https://www.unibs.it/it/internazionale/mobilita-allestero/programma-erasmus/erasmus-studio>
- Commissione Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
- Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE: <http://www.erasmusplus.it/>